

CONVITTO “ G. e M. MONTANI “

Annexo all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “ G. e M. Montani “ FERMO

PRESENTAZIONE

Intitolato ai fondatori della scuola, i conti Girolamo e Margherita Montani, il Convitto conferisce all’intero Istituto una valenza didattica di eccellenza non comune, che ha consentito, nel corso degli anni, di sperimentare forme di scambi culturali del tutto nuove con scuole sia italiane che straniere.

La struttura, infatti, presenta peculiarità quali gli ampi spazi vetrati e le immense cubature di tutti i locali, che le conferiscono un’abitabilità inusuale, difficilmente rilevabile anche in edifici più moderni.

Le camere che ospitano gli allievi hanno alti soffitti e la sala mensa può accogliere comodamente 250 persone.

Molte delle suppellettili presenti all’interno del Convitto sono state costruite negli stessi laboratori dell’Istituto, ad iniziare dalla balaustra, fino alle porte della sala mensa.

La struttura presenta infatti adeguati spazi sia per lo studio che per la ricreazione: palestra, mensa, cucina autonoma, biblioteca, sala multimediale, aule studio, sala giochi, sale tv, camerette generalmente doppie, guardaroba ed un cortile interno.

Entrare nel Convitto Montani permette così agli allievi di partecipare ed essere protagonisti di una storia lunga 150 anni, scandita dai tanti nomi illustri che hanno frequentato l’Istituto, provenienti dalle varie regioni italiane.

FINALITA’

Finalità primaria del Convitto è l’attività di studio, svolta in un ambiente accogliente e stimolante, al fine di conseguire un’ alta preparazione culturale, sociale ed umana.

Uno dei suoi compiti fondamentali è quello di educare il giovane al senso della responsabilità e della dignità personale, agli ideali di solidarietà umana nel rispetto delle diversità, alla lealtà, all’onestà ed all’amore per il sapere.

Ogni attenzione viene rivolta alla crescita psicofisica dell’alunno ed è costante preoccupazione di quanti operano nell’istituzione formativa di creare un ambiente corretto e familiare che favorisca il rispetto reciproco, l’attaccamento al dovere e la più amichevole intesa.

NORME GENERALI

Cap.1

AMMISSIONE- PERMANENZA- RINUNCIA

Art. 1- In Convitto sono ammessi allievi che frequentano l’ITT Montani; l’ammissione di allievi frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di secondo grado dovrà essere deliberata dai competenti organi di istituto, nel limite massimo consentito dalla dotazione organica spettante al Convitto.

Art. 2- Non sono accettate iscrizioni al primo anno di giovani di età superiore ai sedici anni, salvo deroghe stabilite di volta in volta dal Dirigente Scolastico, sentiti gli Educatori.

Gli alunni ripetenti saranno riammessi in Convitto solo ed esclusivamente con il parere positivo del Collegio Educatori

Art. 3- La domanda di ammissione, in carta semplice, deve essere redatta secondo il modello predisposto, firmata da chi esercita la patria potestà; lo stesso si impegna al pagamento dell’intera retta e all’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. La domanda va indirizzata al Dirigente Scolastico corredata dai seguenti documenti:

a. stato di famiglia in carta semplice

b. fotografia formato tessera

c. certificato medico rilasciato dal medico di famiglia, da cui risulti specificamente che l'allievo non è affetto da malattie infettive, infermità o altre patologie che siano incompatibili con la normale convivenza in comunità

d. ricevuta del versamento della quota cauzionale di € 100,00 entro la scadenza prevista.

Art. 4- L'iscrizione al Convitto si rinnova automaticamente con il regolare versamento della quota cauzionale di € 100,00 entro la scadenza del 30 Maggio di ogni anno.

Art. 5- La permanenza in Convitto di ogni allievo è subordinata alla condizione che il suo comportamento non costituisca motivo di grave turbamento alla serenità o alla sicurezza del resto della comunità convittuale.

Art. 6 – La rinuncia va formulata in forma scritta, in carta semplice, inviata al Dirigente Scolastico un mese prima rispetto alla scadenza della rata della retta.

La non ottemperanza a tale disposizione, comporta l'obbligo del pagamento della rata stessa.

Il versamento cauzionale effettuato all'atto dell'iscrizione, se non utilizzato, sarà restituito al momento dell'uscita definitiva dell'alunno dal Convitto.

Cap. 2

PAGAMENTO DELLA RETTA

Art. 7- L'importo della retta viene stabilito annualmente dal Consiglio d'Istituto; durante il corso dell'anno la retta potrà subire variazioni in relazione ad imprevisti e rilevanti modificazioni del costo della vita.

I versamenti debbono essere effettuati esclusivamente sul c.c.p. n. 185637 intestato a “ Convitto Montani Fermo- servizio cassa “

Art. 8 – La retta dà diritto a godere, oltre che della offerta educativa garantita dagli educatori, del vitto, dell'alloggio e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall'Istituto, in particolare: riscaldamento, illuminazione, acqua calda e fredda nei servizi igienici, servizio di lavanderia per il corredo richiesto, assicurazione contro gli infortuni ed assistenza sanitaria.

Art. 9- Dal momento in cui la domanda di ammissione dell'alunno in Convitto è accettata, la famiglia si assume automaticamente l'obbligo di pagare l'intera retta fino al termine delle lezioni.

Art. 10- Decorso 30 giorni dalla scadenza della rata, se il convittore, debitamente diffidato, non avrà provveduto al pagamento, potrà essere allontanato dal Convitto.

Art. 11- Gli allievi che, per sopraggiunte cause di forza maggiore, fossero costretti ad abbandonare il Convitto durante l'anno scolastico, saranno tenuti al pagamento della retta fino alla data di effettiva permanenza e comunque sempre fino alla fine del mese di frequenza.

Art.12 – La permanenza in Convitto è prevista dall'inizio fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico.

Per l'eventuale permanenza degli alunni durante gli esami di maturità, periodo non compreso nell'importo della retta, il Consiglio d'Istituto, sentito il parere degli Educatori riuniti collegialmente, ne valuterà l'opportunità e le relative modalità.

Cap. 3

VITTO E REFETTORIO

Art. 13- Il menù giornaliero viene servito secondo quanto stabilito dalle indicazioni di un esperto dietologo.

Il menù può essere soggetto a variazioni in relazione ad esigenze che dovessero sopraggiungere nel corso dell'anno scolastico.

La possibilità di usufruire di un vitto speciale viene riconosciuta agli alunni esclusivamente dietro presentazione di certificato medico o dietro il parere del responsabile sanitario del Convitto.

Art.14- I pasti sono serviti dal personale del Convitto e nessun alunno può alzarsi senza permesso, né entrare in cucina.

Tutti gli allievi sono tenuti a rispettare le norme di una corretta educazione a tavola, evitando posture scorrette, un linguaggio scurrile e/o atteggiamenti irrispettosi nei confronti del personale.

Non è consentito l'uso di apparecchi telefonici o altri dispositivi elettronici.

Cap.4

CORREDO

Art. 15 – Ogni famiglia è tenuta a provvedere affinché l'allievo sia provvisto di un vestiario decoroso ed ordinato, consono alla vita convittuale.

Art.16- Il Convitto mette a disposizione degli allievi le seguenti suppellettili: materasso e coprimaterasso, cuscino e copricuscino. Le famiglie dovranno provvedere al resto del corredo.

In particolare ogni convittore dovrà essere fornito del seguente corredo: coperte, sottocoperte, federe per il cuscino (possibilmente senza bottoni a pressione), due paia di lenzuola, asciugamani, accappatoio, pigiama e biancheria intima sufficiente.

Art. 17- Gli allievi, all'atto dell'entrata in Convitto, debbono essere dotati esclusivamente del materiale necessario alla pulizia personale, all'abbigliamento e allo studio.

Ogni altro oggetto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Collegio degli Educatori.

Art. 18- Tutti gli oggetti di corredo debbono essere consegnati in guardaroba già contrassegnati con il numero di matricola, al momento dell'ingresso in Convitto per la necessaria registrazione.

Cap. 5

ATTIVITA' EDUCATIVA

Art. 19- Ogni momento della vita comunitaria in Convitto è attività educativa che coinvolge tutti i membri della comunità stessa.

Art. 20- L'attività educativa è svolta dagli Educatori, in armonia con le direttive del Dirigente Scolastico.

Il personale educativo mette a profitto la propria professionalità ed esperienza in maniera conforme ai migliori sistemi educativi.

Art. 21-I convittori ed i semiconvittori sono educati al senso di responsabilità e dignità personale con gli stessi principi che costituiscono il patrimonio morale di una sana famiglia. Sono tenuti a rispettarci reciprocamente, in un clima di ampia fiducia e lealtà, in stretta collaborazione con il personale educativo ed in modo da favorire la formazione della loro personalità.

Art. 22- Le famiglie saranno tenute costantemente aggiornate sul comportamento e sul profitto dei loro figli in Convitto ed in semiconvitto.

Art. 22- L'attività educativa si riferisce al Progetto Educativo elaborato annualmente dal Collegio degli Educatori ed approvato dal Dirigente Scolastico.

Art. 23- Le attività educative faranno riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

- a. studio assistito;
- b. attività di recupero e potenziamento attuate in collaborazione con il personale docente;
- c. attività culturali, sportive e ricreative;
- d. attività psico-pedagogiche e di orientamento in collaborazione con esperti.

Cap.6

RIENTRI IN FAMIGLIA E PERMESSI

Art. 24- Ai convittori è consentito il rientro settimanale in famiglia, nei giorni prefestivi, dietro richiesta scritta dei genitori che liberano l'ITT Montani di Fermo da ogni responsabilità per eventuali incidenti in itinere.

I genitori dei convittori o semiconvittori che prelevano i propri figli direttamente in Convitto devono esibire, in portineria, un documento di riconoscimento valido e possono lasciare il Convitto solo dopo l'autorizzazione dell'istitutore in servizio.

Nel caso in cui il convittore o semiconvittore venga prelevato da persone terze, queste debbono essere munite di un valido documento di riconoscimento oltre che di una delega scritta firmata del genitore delegante corredata da una copia del documento di identità del genitore delegante che ne esercita la patria potestà.

Il tutto dovrà essere consegnato in portineria. L'allievo potrà lasciare la struttura solo con le modalità sopra descritte.

Le assenze degli alunni semiconvittori e le richieste di uscita anticipata devono essere preventivamente comunicate al Convitto dai genitori, o da chi ne esercita la patria potestà, mediante telefonata alla portineria del Convitto che verrà riportata sul registro dei fonogrammi, esonerando così l'ITT Montani da ogni responsabilità.

Art. 25- Gli allievi che, per comprovati motivi, devono far rientro in famiglia in giorni infrasettimanali dovranno far pervenire richiesta scritta con le stesse modalità previste per il prefestivo.

Art. 26- Per evitare turbamento al normale andamento della vita convittuale, il rientro deve avvenire non oltre le ore 23,00, salvo permesso speciale concesso dall'educatore.

Art. 27- Il convittore potrà usufruire del permesso di uscita in momenti non previsti dall'orario giornaliero, solo se autorizzato dai genitori e/o dagli educatori. Per gli allievi minorenni tale uscita è consentita solo con il consenso dei genitori, con le modalità dagli stessi indicate ed autorizzata con la modulistica dedicata.

Gli alunni convittori e semiconvittori che praticano un'attività sportiva sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico un'autorizzazione sottoscritta dai genitori indicante i giorni e le ore di assenza dal Convitto, liberando così l'ITT Montani da ogni eventuale responsabilità.

Cap. 7

ORARI E VITA CONVITTUALE

Art. 28- L'orario di vita convittuale viene deliberato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio degli Educatori.

Tale orario potrà subire variazioni temporanee dettate da esigenze contingenti.

Art. 29- Il rispetto scrupoloso degli orari stabiliti è dovere primario di ogni convittore.

Art. 30- Qualsiasi tipo di ritardo, se non debitamente giustificato, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 31- Durante l'anno scolastico le famiglie potranno essere chiamate a rifondere quei danni, a carico delle strutture convittuali, dei quali il convittore si fosse reso responsabile.

In tal caso si farà fronte ai costi di sistemazione attingendo alla cauzione preventivamente versata all'atto dell'iscrizione in Convitto, dandone chiara ed esauriente descrizione.

Art. 32- Agli allievi convittori è proibito tenere in camera oggetti o attrezzature varie oltre la normale dotazione, se non espressamente autorizzati.

L'uso di apparecchiature elettroniche quali computer, tablet, telefoni e quant'altro, è consentito solo nei momenti stabiliti dall'orario giornaliero.

Si precisa che, durante l'orario di studio, i pasti e dopo le ore 23,00 non è consentito l'uso di tali apparecchiature se non con speciale deroga autorizzata dall'istitutore in servizio.

L'ingresso nelle camere dei convittori non è consentito a soggetti diversi dal personale in servizio e dai legittimi occupanti, tranne che su autorizzazione degli educatori in servizio i quali se ne assumono la responsabilità.

Art. 33- Il convittore malato, o che si dichiara tale, non potrà usufruire della libera uscita.

Cap. 8

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 34- I convittori che mancheranno ai propri doveri, al decoro, alla morale e alle leggi dello Stato, saranno sanzionati con adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 35- I provvedimenti disciplinari sono così articolati:

1- di competenza dell'educatore: ammonizione verbale (non trascritta), limitazione dei permessi, compresa la libera uscita giornaliera, avvertimento alla famiglia ed eventuale convocazione della stessa;

2- di competenza del Consiglio di Disciplina: allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto.

Art. 36- Si istituisce il Consiglio di Disciplina del quale faranno parte:

- il Dirigente Scolastico (o un suo rappresentante)
- il Coordinatore del Consiglio di Classe dell'alunno interessato
- il Coordinatore del Convitto e un educatore
- un membro del Consiglio d'Istituto.

Art. 37- Ogni provvedimento disciplinare va riportato su un apposito registro e una copia va allegata alla cartella personale dell'alunno.

Cap. 9

IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

Art. 38- Il servizio sanitario in Convitto è affidato dal Consiglio d'Istituto ad un medico convenzionato.

All'interno del Convitto opera quotidianamente un responsabile sanitario che cura i convittori qualora se ne presenti la necessità: a lui competono ispezioni igieniche e segnalazioni di eventuali carenze .

Art. 39- Il responsabile sanitario propone l'allontanamento temporaneo di allievi con patologie sanitarie epidemiche o il ricovero in strutture ospedaliere, in caso di necessità.

Art. 40- In caso di assenza prolungata del convittore di oltre cinque giorni per motivi di salute, la riammissione in Convitto è vincolata alla presentazione di un certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

Art. 41- Il responsabile sanitario ha la facoltà di proporre disinfezioni straordinarie e indicare tutte le cautele necessarie per salvaguardare l'igiene della comunità.

Cap. 10

VIGILANZA GENERALE DEL CONVITTO

Art. 42- La vigilanza generale della struttura è esercitata dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., o da loro delegati, in collaborazione con il responsabile sanitario del Convitto e gli educatori.

Cap.11

SEMICONVITTO

Art. 43- Orari

Il servizio di semiconvitto è attivo dal Lunedì al Venerdì in orario diurno.

Gli alunni semiconvittori, seguiti dai rispettivi educatori, parteciperanno alla vita convittuale rispettando gli orari e usufruendo degli stessi servizi dei convittori durante il periodo della loro permanenza in Convitto, che, di norma, non dovrà superare le ore 18,30. Qualora i genitori degli alunni semiconvittori non desiderino far usufruire i propri figli della libera uscita prevista, sono tenuti a farne espressa rinuncia sottoscrivendo la modulistica dedicata.

Art. 44- Responsabilità

Il Convitto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere nel tragitto Convitto-Scuola e viceversa che i semiconvittori dell'I.T.T. compiono giornalmente in autonomia. Il Convitto non è altresì in alcun modo responsabile dei semiconvittori quando questi viaggiano per arrivare in Istituto ovvero per il rientro a casa. Parimenti il Convitto declina ogni responsabilità di vigilanza sui semiconvittori quando questi escono dall'Istituto per la fruizione dei permessi di uscita temporanei o permanenti autorizzati dalla famiglia, ovvero per i rientri pomeridiani a scuola.

Per tutte le altre disposizioni, agli allievi semiconvittori si applicano, dove compatibili, gli stessi articoli del presente regolamento previsti per i convittori.

Cap. 12

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45- Le famiglie esonerano espressamente l'ITT Montani da ogni responsabilità derivante da infortuni che si dovessero verificare durante il periodo di permanenza nella struttura o nelle uscite guidate.

L'ITT Montani provvede comunque ad assicurare gli allievi contro gli infortuni.

Le famiglie, all'atto dell'iscrizione, accettano tutte le condizioni previste dalla polizza assicurativa rinunciando esplicitamente a qualsiasi altro e diverso diritto, anche derivante da danni indiretti ed extra patrimoniali.

Art. 46- Il Convitto non risponde di eventuali smarrimenti di denaro e oggetti di valore. A tal fine è predisposto un servizio di cassaforte a cui il convittore può accedere ogni qualvolta ne abbia bisogno.

Art. 47- Le famiglie degli alunni, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, si impegnano ad accettare il presente regolamento che si intende conosciuto interamente nelle sue parti, dando ampio mandato agli educatori di sostituirli in ogni circostanza che si rilevi utile o necessaria.

Art. 48- Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento, il Consiglio d'Istituto provvederà di volta in volta, sentito il parere del Collegio degli Educatori.

Cap. 13

RICORSI

Art. 49- Gli eventuali ricorsi contro l'applicazione del presente regolamento, indirizzati al Dirigente Scolastico, verranno esaminati dal Consiglio d'Istituto, sentiti gli Educatori riuniti collegialmente.